



**PROCURAGENERALE della
Corte di Cassazione**

Richieste del Procuratore generale (art. 611 c.p.p.)

N.R.G. - 48107/2017

Il Sostituto Procuratore Generale

Visti i ricorsi avverso il decreto della Corte di appello di X in data 24/05/2017 in materia di misure di prevenzione di stampo mafioso proposti da:

Procuratore generale presso la Corte di Appello di X;

**** * e *****;

*****.

Premesso:

che il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, coerentemente alla natura e funzione del procedimento, è limitato alla violazione di legge (artt. 10 e 27 D.lgs. 159/2011) e non si estende quindi ad un controllo sull'adeguatezza o coerenza logica dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante od apparente, nel qual caso si configura una violazione di legge;

che tale limitazione è stata riconosciuta non irragionevole dalla Consulta stante la peculiarità del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, sia sul terreno processuale che su quello sostanziale (sentenze n. 321/2004 e n. 106/2015);

che il controllo della motivazione del provvedimento consiste solo nella verifica di rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali che, imposti da ciascuna norma per l'applicazione della singola misura, sono vincolanti a differenza dei liberi criteri valutativi, autorizzati dall'art. 192 c.p.p. per la prova del fatto costitutivo di reato, con la conseguenza che o il decreto offre elementi e ne trae inferenza secondo parametri prestabiliti (nel qual caso non è

censurabile, perché il motivo sfocia inevitabilmente in una alternativa di merito) o la sua motivazione è solo apparente (Sez. V, n. 24886/2017);

che rientra nel concetto di motivazione apparente sia il mancato esame di punti decisivi per l'accertamento dei fatti sui quali è stata fondata l'emissione di un provvedimento cautelare, il quale “si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione allorquando il provvedimento impugnato non contiene l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione su un punto decisivo per il giudizio ed il cui esame sia stato del tutto pretermesso” (Sez. III, n. 28241/2015), sia la motivazione assolutamente contraddittoria, in cui nella contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto - che si elidono a vicenda - la motivazione stessa deve essere ritenuta "tamquam non esset" (Sez. VI, n. 7441/1992 e Sez. I, n. 6821/2012, che escludono dal rilievo costituzionale della motivazione ex art. 111 Cost. tutte le ipotesi di “non puntuale, insufficiente e parzialmente illogica redazione della motivazione”).

OSSERVA

Ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Appello di X

1. L'individuazione del “thema decidendum”: le revoche di confisca oggetto di censura.

La Corte di appello ha disposto la revoca della confisca di una pluralità di beni, mentre i motivi di ricorso sono articolati in una parte generale, che critica la parcellizzazione in tre periodi della valutazione della pericolosità sociale di ***** (dal 1970 al giugno 1982 di pericolosità qualificata; dal luglio 1982 al 2009 e dal 2009 al 2013 di pericolosità generica), ed un'altra nella quale sono censurati diversi, ma non tutti, i punti della motivazione relativi alla revoca della confisca disposta in primo grado.

Le censure di carattere generale riguardanti la parcellizzazione in tre periodi della valutazione della pericolosità sociale di ***** sono sviluppate con i **motivi A, B, C, D, prima parte**, e sostanzialmente svolgono due ordini di considerazioni:

la divisione nei tre periodi non tiene conto dello spessore criminale del ***** manifestatosi fin dal primo periodo, non fornisce spiegazioni sulla improvvisa cessazione della pericolosità qualificata a giugno del 1982, non si confronta con la massima di esperienza secondo cui la riemersione della pericolosità a distanza di tempo può giustificarsi solo nella prospettiva di

continuità del ruolo di riferimento nella malavita Xna, tale da attribuire in via continuativa carattere qualificato alla sua pericolosità, evincibile anche dalla attenta lettura delle vicende relative all'ultimo periodo, nel quale erroneamente la pericolosità è stata ritenuta solo generica;

le operazioni finanziarie poste in essere nel secondo periodo, per il quale è stata esclusa la pericolosità sociale, sono state considerate esclusivamente sotto il profilo storico/temporale ed ai soli fini della revoca della confisca, ma non quali fatti innanzitutto sintomatici della perdurante pericolosità sociale, desumibile anche dalla sproporzione reddituale evincibile da tali operazioni.

Con riferimento a tale secondo periodo, mentre nei motivi A e B si fa generico riferimento alle operazioni svolte, direttamente o indirettamente, dal *****, nel motivo C si indicano, quali casi paradigmatici dell'errato approccio della Corte di appello, le seguenti operazioni:

l'interferenza del ***** nelle vicende relative al contrasto tra i soci della società ***** s.r.l., in relazione alle quali, a pagg. 21-22 del ricorso, punto C5 del motivo C, si evidenzia “*il significato davvero inequivoco della spendita del nome per indurre l'avvocato ***** a recedere dalla propria posizione*” (censure riprese nel motivo E7, cui si rinvia anche in relazione a quelle relative alla revoca della confisca delle quote societarie della ***** s.r.l., pari al 50% del capitale sociale, intestate a ***** ***** e corrispondente quota del patrimonio aziendale);

la vicenda che riguarda l'immobile sito a X- via dell'***** ***** nn. 42-48/A, in relazione alla quale “*il decreto impugnato perpetua l'errore di non dare valore alle operazioni al fine della pericolosità in quanto non qualificate illecite*” (pag. 22 del ricorso) e che è altresì oggetto del motivo E4.

Censure di carattere generale sono poi quelle svolte con il motivo il **motivo F**) con il quale si deduce che la Corte di appello a pag. 87 ha errato nella lettura dei dati riportati dai periti omettendo per l'effetto di considerare un ulteriore milione di Euro di differenza tra le entrate e le uscite della famiglia *****.

Le censure che fanno riferimento a specifiche operazioni possono essere così distinte:

1. quelle relative alla revoca della confisca dell'immobile in via *** ***** ***** n. 32 in zona K, disposta per inapplicabilità “*ratione temporis*” delle misure di prevenzione reali introdotte dalla legge n. 646/1982 entrata in vigore dopo che l'immobile era entrato nel patrimonio della famiglia ***** (**motivo E1**);

2. quelle relative alla revoca della confisca perché l'acquisto ricade nel secondo periodo in cui è stata esclusa la pericolosità (**motivo E2**, con riferimento alla revoca della confisca del titolo al portatore rappresentante il 100% del capitale della società ***** e dell'immobile di sua proprietà, **motivo E3** con riferimento alla revoca della confisca degli immobili di via ***** e di via ***** 57, **motivo E6** con riferimento alla revoca della confisca delle quote rappresentanti il 100% del capitale della società della società ***** s.r.l.);
3. quelle relative alla revoca della confisca per avere escluso la disponibilità in capo al ***** di beni formalmente intestati a terzi (**motivo E5** relativo alla revoca della confisca delle quote della società ***** s.r.l. e del relativo patrimonio immobiliare, ritenuti dal Tribunale nella disponibilità di ***** ***** attraverso il prestanome ***** e la sorella di questi, ***** ***** , a sua volta prestanome del *****; **motivo E7**, relativo alla revoca della confisca delle quote della società ***** e del relativo patrimonio immobiliare, ritenuta dal Tribunale nella disponibilità di ***** ***** attraverso il prestanome ***** ***** , motivo che reitera le censure relative all'interferenza del ***** nei contrasti tra i fratelli ***** soci della società ***** s.r.l.);
4. quelle relative ai punti della decisione che hanno considerato non rilevanti determinate operazioni ai fini della pericolosità sociale e del giudizio di sproporzione reddituale (**motivo E4** con riferimento alle speculazioni relative all'immobile di viale dell' ***** ***** per il tramite di ***** s.r.l.; **motivo D, seconda parte**, relativo al punto che valorizza come fonte lecita di reddito il ricavato della vendita di immobili posseduti dalla società ***** s.r.l., da esaminare congiuntamente con il **motivo G**, con il quale si deduce la violazione del diritto al contraddittorio per la parte pubblica in relazione alla produzione documentale della difesa del *****).

Il ricorrente non propone alcuna specifica censura alla revoca della confisca disposta dalla Corte di Appello per i seguenti beni:

quote societarie della ***** s.r.l. per l'intero capitale sociale pari a € 10.000 e patrimonio aziendale della stessa ***** s.r.l. consistente, fra l'altro, in un immobile sito a Y- loc. ***** (lettera e, prima parte, del dispositivo);

quote societarie della ***** s.r.l. per il valore nominale di € 5.100 su € 10.000 di capitale sociale pari al 51% del capitale sociale e corrispondente quota del patrimonio aziendale (lettera e, seconda parte, del dispositivo);

capitale sociale della Immobiliare del **** s.r.l. e appartamento intestato alla s.r.l. sito a Y- (lettera i) del dispositivo);

quote societarie della ***** s.r.l. (società che nel 2009 aveva acquistato da per il valore nominale di € 10.000 pari all'intero capitale sociale intestate ad ***** ***** , e relativo patrimonio aziendale (lettera l) del dispositivo);

immobile sito a Xvia **** ***** ***** 6-b (lettera o) del dispositivo);

i beni mobili di cui all'elenco della lettera q) del dispositivo.

Non può ritenersi che le critiche di carattere generale contenute della prima parte del ricorso consentano lo scrutinio anche dei capi della decisione relativi alla revoca della confisca di tali beni.

La specifica censura, nella seconda parte del ricorso, solo di alcune ben individuate disposizioni di revoca della confisca e di specifiche operazioni ritenute sintomatiche della persistente pericolosità qualificata anche dopo il giugno 1982, sono infatti il segno della chiara volontà del ricorrente di selezionare solo le vicende patrimoniali ritenute idonee a supportare le censure sulla durata del periodo di pericolosità sociale del ***** e sulle conseguenti decisioni in tema di confisca. Parimenti non deve ritenersi oggetto di censura la revoca della confisca delle quote societarie della ***** s.r.l., pari al 50% del capitale sociale, intestate a ***** ***** ***** e della corrispondente quota del patrimonio aziendale (sul punto *infra*, par. 3.7).

2. L'esame delle censure di carattere generale riguardanti la parcellizzazione in tre periodi della valutazione della pericolosità sociale di ** ***** (motivi A, B, C, D prima parte)***

I. Le critiche alla parcellizzazione in tre periodi della valutazione della pericolosità sociale di ***** ***** vanno esaminate verificando in primo luogo il rispetto da parte del giudice “a quo” dei criteri generali di riferimento per la perimetrazione del periodo di pericolosità sociale. A tal fine il ricorrente Procuratore generale, al punto C2 a pag. 16, richiama l'orientamento secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente, a tal fine, il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative.

Tale orientamento è stato recentemente superato dalla sentenza Gattuso delle Sezioni Unite (n. 111/2018) che ha affermato il diverso principio di diritto secondo cui nel procedimento applicativo

delle misure di prevenzione personali agli indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, al fine della valutazione di persistente pericolosità, occorre confrontarsi con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima, anche lì dove sia possibile evocare astrattamente un recesso, che si può connettere solo ad attività partecipativa - quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo.

Viene quindi ad essere definitivamente superato l'automatismo probatorio tra mancanza di prova di recesso ed affermazione della pericolosità sociale qualificata e si richiede la puntuale ricerca degli elementi fattuali suscettibili di elidere la presunzione semplice (di appartenenza e quindi) di pericolosità derivante da contatti o rapporti volti a favorire l'associazione mafiosa (sul concetto di appartenenza si rinvia alle pagg. 8 e 9 della sentenza Gattuso).

Il principio affermato dalle Sezioni Unite vale, evidentemente, non soltanto ai fini della valutazione dell'attualità della pericolosità sociale per l'applicazione di una misura personale, ma anche per la delimitazione del perimetro cronologico di una pericolosità non più attuale.

Di qui la rilevanza nel caso di specie.

La sentenza Gattuso non ha però specificato i parametri utilizzabili per collocare nel tempo la pericolosità sociale.

Al riguardo va rilevato che il giudizio di pericolosità costituisce un giudizio prognostico fondato su dati di esperienza applicati ad elementi fattuali certi e storicamente individuati. Trattasi quindi di un giudizio di valore sulla proiezione nel tempo di un fatto noto.

Nel sistema conseguente alla sentenza Gattuso, la pericolosità qualificata, escluso ogni automatismo tra la mancanza di prova di recesso e la sua configurabilità, deve essere verificata secondo un percorso logico articolato in tre passaggi:

1. valutazione se l'evento fattuale noto sia sintomatico dell'appartenenza con configurabilità della presunzione di pericolosità in caso di risposta affermativa;
2. verifica se le condotte successive risultanti dalle emergenze processuali possano essere apprezzate quali "elementi negativi del fatto" e quindi elidere detta presunzione;
3. verifica dell'incidenza sulla perimetrazione della pericolosità del tempo trascorso dall'ultimo episodio di essa sintomatico.

Nel compiere la verifica di cui ai numeri 2) e 3) che precedono, il giudice deve accertare se sia dimostrato un *quid novi*, sopravvenuto al fatto sintomatico originario e genetico della prognosi di pericolosità, idoneo ad eliderla, attraverso un'analisi comparata tra il fatto sopravvenuto (anche se

questo sia il solo decorso del tempo) e l'intensità in chiave prognostica del fatto genetico del giudizio di pericolosità.

In tale prospettiva la sentenza Gattuso, al punto 12, nella parte in afferma che *“il richiamo alle presunzioni semplici deve essere corroborato dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che le sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto”*, richiama, sia pur implicitamente, il primo degli indicatori suggeriti dalla sentenza Mondini (n. 23641/2014) e successive conformi (v. Sez. II, n. 8921/2017, Zagaria) che fa riferimento:

- a) al livello di coinvolgimento dell'attuale proposto *nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto di vertice rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio o di episodica contiguità finalistica;*
- b) alla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito;
- c) alla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise.

Non può escludersi, poi, che i comportamenti successivi al fatto sintomatico della pericolosità qualificata non denotino *“l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise”*, ma una evoluzione verso forme di pericolosità meno intensa e per questo generica, come ritenuto nella specie. Tuttavia la Corte di appello non ha esaminato in modo puntuale l'evoluzione nel tempo della pericolosità del ***** applicando tali principi.

Da un lato, infatti, ha ritenuto permanere la pericolosità qualificata fino al giugno 1982 sulla base dello stretto e continuativo contatto con la c.d. Banda della Magliana e con esponenti di massimo rilievo di Cosa Nostra, tra cui, in particolare, la Decina Xna di Pippo Calò e della rilevata continuativa disponibilità ad operare per il reinvestimento degli ingenti capitali provenienti dalle attività illecite di essa, mettendo a disposizione della organizzazione, come correttamente ricorda il P.G. ricorrente, le sue capacità criminali, derivanti dall'abituale esercizio dell'usura, anche unitamente ad altri componenti del suo nucleo familiare, prima fra tutti *****.

Dall'altro, pur rilevando l'intensità di tali rapporti e la forza criminale delle organizzazioni con cui il ***** era in contatto, comprovata dall'esito dei numerosi procedimenti giudiziari richiamati, la Corte di appello fa coincidere la cessazione della pericolosità qualificata al giugno 1982 con il compimento dell'illecita attività di concorso nell'espatrio di Roberto Calvi, sovrapponendo impropriamente il profilo della prevenzione con quello della responsabilità penale ed omettendo:

di valutare la proiezione in chiave prognostica della pericolosità qualificata così come accertata, sulla base del primo dei parametri enunciati dalla sentenza Mondino;

di considerare che la latitanza di Pippo Calò, elemento mafioso i cui rapporti con il ***** costituiscono il principale fondamento del giudizio di pericolosità, ebbe fine solo il 30 marzo 1985, data del suo arresto (v. decreto pag. 55), e nessun elemento reca informazioni circa un distacco od allontanamento tra i due dopo il giugno del 1982;

di esaminare la valenza sintomatica della pericolosità delle condotte poste in essere dal ***** nelle operazioni commerciali successive a tale data cui fanno riferimento i motivi di seguito esaminati e che si ritengono fondati (v. *infra*, sub III nel paragrafo e più diffusamente il paragrafo 3);

di considerare correttamente il dato della sproporzione reddituale (v. motivo F ed *infra*, paragrafo 4).

II. Ai fini della nuova valutazione del perimetro cronologico della pericolosità sociale del ***** si pongono però due questioni.

La prima è se, con riferimento al terzo periodo in cui è stata ritenuta la pericolosità solo generica del ***** , le censure che mirano a far affermare anche per tale periodo la natura qualificata della pericolosità siano ammissibili.

La questione si pone perché scopo del ricorso è quello di ottenere l'annullamento delle disposizioni di revoca della confisca, mentre, in relazione all'immobile, con annessa attività commerciale di albergo e ristorante, denominato ***** , sito a F(FR), alle quote, al capitale sociale ed al patrimonio della ***** ***** s.r.l., la citata misura patrimoniale è stata confermata.

È noto che l'interesse alla proposizione della impugnazione non consiste nella mera aspirazione all'esattezza tecnico-giuridica del provvedimento, ma deve essere rivolto a conseguire un concreto vantaggio (*ex plurimis*, Sez. 1, n. 39215/2017).

Orbene, con riferimento alla confisca del predetto compendio, nessun concreto vantaggio conseguente alla diversa e più grave qualificazione della pericolosità viene rappresentato.

Approfondendo però l'esame delle critiche del ricorrente, si rileva che lo stesso deduce (pag. 25) che il decreto della Corte di appello, pur avendo riconosciuto il legame tra acquisizione e pericolosità generica nell'operazione relativa all'***** ***** a Fiuggi, “non ha però tratto da questo legame le ovvie conseguenze in tema di permanenza della pericolosità qualificata e ciò anche per il ricorrente vizio di parificazione della valutazione di pericolosità alla condotta penalmente rilevante e di parcellizzazione delle risultanze. Questa operazione societaria-finanziaria è in realtà coerente con le

precedenti, indicative della continuità nel modus operandi, e perciò tutte dimostrative della pericolosità del proposto”.

A pag. 27, poi, individua una linea di continuità tra le operazioni relative alla s.r.l. *****, all'immobile di X- ed all'*****, in quanto ***** “ottiene sempre e comunque il risultato oltremodo vantaggioso da lui voluto, con l'apparente schermo di legittimità derivante da intricate operazioni societarie-finanziarie: nel primo caso, un cantiere navale titolare di una preziosa concessione demaniale a prezzo molto più basso e a condizioni molto più vantaggiose rispetto ad altre offerenti; nel secondo caso, un sostanzioso mutuo ottenuto con garanzie del tutto anomale; nel terzo caso, un albergo intero senza esborsi di denaro”.

Si pone l'accento sull'argomento logico che tali vantaggi il ***** ha potuto ottenere solo grazie alla forte pericolosità del preposto fatta valere in tutti i casi costantemente, senza inaccettabili "periodizzazioni", pericolosità ricavabile dalla: 1) pesante intimidazione dell'avvocato dei proprietari della s.r.l. *****; 2) percezione di un mutuo bancario senza garanzie e d'importo milionario mentre si trovava sotto processo per l'omicidio di un noto banchiere; 3) estromissione dei proprietari dell'albergo *****, ***** ***** (sostanziale) e ***** ***** (formale), relegandoli al ruolo di meri "pupazzi" e senza esborsi da parte del proposto.

Tali critiche sembrano sollecitare l'affermazione meramente incidentale della natura qualificata della pericolosità sociale anche nel terzo periodo, in quanto propedeutica non già alla rimozione della confisca già ottenuta, ma al sostegno della tesi della continuità nel tempo del livello più intenso di pericolosità sociale e, quindi, funzionale a supportare l'invocata valutazione in tal senso anche per il periodo precedente in cui è stata del tutto esclusa.

Le censure, però, sono rivolte all'adeguatezza e coerenza logica dell'iter giustificativo della decisione e non sono perciò consentite in questa sede, mentre la motivazione sul punto non è assente o meramente apparente, ma affronta *funditus* il tema della pericolosità sociale del ***** nel terzo periodo, escludendone la natura qualificata.

III. Il secondo elemento da considerare ai fini della nuova valutazione del perimetro cronologico della pericolosità sociale del ***** è l'incidenza sulla stessa dei tre decreti del Tribunale di X- sez. mis. prevenzione, il 31 maggio 1990, il 15 luglio 1994 e il 17 marzo 2000 che hanno rigettato altrettante richieste di applicazione di misura personale (nell'ultimo caso pure reale).

Il provvedimento impugnato a pag. 31 osserva:

che essi non possono essere evocati a sostegno della formazione del giudicato di prevenzione, per lo meno con riferimento agli elementi di fatto temporalmente collocabili fino al 2000, perché il filo conduttore delle motivazioni è la non attualità della pericolosità;

che nel decreto del 31 maggio 1990 si riconosce "*che ***** ha, in passato, dato luogo a manifestazioni di pericolosità per la sicurezza pubblica può senz'altro affermarsi con fondamento*", ma si rileva come da anni egli non desse "*più luogo a manifestazioni di pericolosità di tal genere*", in quanto i fatti per cui risultava imputato risalivano agli anni 1982-1987 ed anzi, quelli dati per commessi nel 1986/1987 non erano "*neppure di natura tale da confortare l'assunto che già in quegli anni egli vivesse ancora, pur se in parte, col provento di attività delittuose*";

che nel decreto del 15 luglio 1994 non solo si ribadisce la non attualità ai fini della pericolosità, ma si precisa che i fatti si riferiscono al 1979 e al 1981, per cui, rileva la Corte di appello, vi è "*nella sinteticità del provvedimento, una retrodatazione del periodo sintomatico di pericolosità che non oltrepassa il 1981*";

che nel decreto del 17 marzo 2000 il Tribunale non opera delimitazioni temporali e si limita a constatare che i provvedimenti restrittivi della libertà che avevano interessato ***** in epoca successiva ai due precedenti decreti di prevenzione erano stati annullati in sede di impugnazione, o comunque erano stati superati da assoluzioni nel merito.

Sulla base di tali considerazioni la Corte di appello ritiene consentita una valutazione della pericolosità sociale riferita al periodo precedente al 1986-1987.

L'esclusione dell'attualità della pericolosità sociale da parte dei tre decreti ha evidenti ricadute sulla inclusione dei periodi ivi considerati nella perimetrazione storica della stessa.

Va però tenuto presente che, "*in materia di misure prevenzione, l'intangibilità del giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce né l'esame di nuove e diverse circostanze, sopravvenute o emerse successivamente, anche se anteriori, né la valutazione, nella nuova situazione, di tutte le circostanze, comprese quelle considerate nella precedente decisione, al fine di applicare una misura in precedenza negata ovvero una misura più grave di quella già inflitta*" (*ex plurimis*, Sez. 5, n. 16019/2015, Rv. 263269).

Tale principio vale non soltanto ai fini della rivalutazione delle condizioni per l'applicazione di una misura personale, ma anche per la nuova valutazione del perimetro cronologico di una pericolosità non più attuale.

Nuova valutazione nella specie consentita.

Ed invero, come più diffusamente illustrato nel paragrafo che segue, sono da ritenere fondati i seguenti motivi di ricorso relativi ad operazioni successive al periodo esaminato dai tre decreti:

motivo E3) relativo alla revoca della confisca degli immobili di via ***** e di via ***** (operazioni risalenti rispettivamente agli anni 2002 e 2005);

motivo E4) concernente le operazioni relative all'immobile di viale dell'***** ***** (risalenti all'anno 2006);

motivo E6) relativo alla revoca della confisca delle quote società ***** s.r.l., dell'intero patrimonio aziendale e del relativo conto corrente (le vicende della società partono dal 2002).

La collocazione temporale di tali operazioni imprime alla vicenda una prospettiva nel complesso nuova e diversa, attraverso una lettura dei vari episodi coordinata con il primo periodo di pericolosità qualificata già riconosciuta dal giudice del merito, che consente una rivalutazione globale della pericolosità sociale del ***** e della sua durata, la cui valutazione sia inclusiva non soltanto dell'epoca nella quale le stesse sono state realizzate, ma anche del periodo successivo nel quale si ritenga eventualmente proiettata la pericolosità sociale di cui siano considerate sintomatiche.

3. Esame delle censure che fanno riferimento a specifiche operazioni

3.1. Le censure alla revoca della confisca per l'immobile in via *** ** *****, n. 32 - lettera n) del dispositivo (motivo E1)*** Il motivo E1 è fondato.

La Corte di appello riconosce (pag. 94) che l'immobile in via *** ***** *****, n. 32 in zona K ha fatto ingresso nella famiglia nel 1981, quindi nel primo dei periodi individuati ai fini della pericolosità, ma revoca la confisca disposta in primo grado in quanto “*nel primo periodo di pericolosità di ***** ***** (1970 - prima metà del 1982) erano già in vigore le disposizioni della legge n. 575/1965, che hanno esteso le misure di prevenzione personale ai soggetti indiziati di appartenenza ad una associazione mafiosa, non anche quelle che hanno introdotto le misure di prevenzione reali, contenute nella legge n. 646/1982*” (pag. 92).

Effettivamente, ritenendo cessata la pericolosità sociale di ***** al giugno 1982, la revoca della confisca è coerente con quanto affermato da questa Corte in tema di confisca ai sensi dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965 n. 575, come modificato dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982 n. 646, di beni acquisiti prima dell'entrata in vigore della citata legge 13 settembre 1982 n. 646, ritenuta legittima “*perché la detta misura viene in tal caso applicata a beni che si trovano nella disponibilità del proposto al momento dell'entrata in vigore della menzionata norma, ed è correlata all'attuale*

pericolosità del soggetto e all'illecito uso dei beni come strumento di riciclaggio di profitti illeciti e destinazione ultima di essi” (Sez. 1, n. 1990/1988, Rv. 179305).

Per le ragioni illustrate, la questione deve essere riesaminata nel contesto della rivalutazione del periodo di durata della pericolosità sociale del *****, in quanto l'accertamento della stessa anche solo al momento di entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n. 646 ne consentirebbe la confisca di prevenzione.

3.2. *Le censure alla revoca della confisca del capitale della società *** e dell'immobile di sua proprietà - lettera a) del dispositivo (motivo E2)*** Il motivo E2) è fondato.

La Corte di appello ha disposto la revoca della confisca del titolo al portatore rappresentante il 100% del capitale della società ***** e dell'immobile di sua proprietà sito in Francia, Corsica, Comune di B (operazioni risalenti agli anni 1992-1993), perché l'acquisto del capitale ricade nel secondo periodo in cui è stata esclusa la pericolosità.

Per le ragioni illustrate, la questione deve essere riesaminata nel contesto della rivalutazione del periodo di durata della pericolosità sociale del *****.

Inoltre giustamente il ricorrente richiama l'espressa menzione della provenienza da Cosa Nostra siciliana dei fondi di provvista per l'acquisto della società e per la realizzazione dell'operazione immobiliare quale dato decisivo per la pericolosità qualificata evidenziato dal Tribunale con cui la Corte di appello ha omesso di confrontarsi.

3.3. *Le censure alla revoca della confisca degli immobili di via *** e di via ***** - lettere b) e c) del dispositivo (motivo E3)*** Il motivo E3) è fondato.

La Corte di appello ha disposto la revoca della confisca degli immobili di via ***** e di via ***** (operazioni risalenti rispettivamente agli anni 2002 e 2005) perché l'acquisto del capitale ricade nel secondo periodo in cui è stata esclusa la pericolosità.

Per le ragioni illustrate, la questione deve essere riesaminata nel contesto della rivalutazione del periodo di durata della pericolosità sociale del *****.

Inoltre giustamente il ricorrente deduce che la Corte di appello ha del tutto omesso di confrontarsi con due dati decisivi ai fini della pericolosità qualificata, come evidenziato dal Tribunale:

la concessione di finanziamenti nonostante l'accertato squilibrio reddituale;

l'anomalia che connotava tutti gli atti di compravendita, consistente nel fatto che il prezzo di acquisto o di vendita fosse stato già pagato o ricevuto prima del rogito con conseguente

impossibilità di verifica delle modalità di pagamento, della provenienza del danaro e dell'effettività degli impieghi.

3.4. Le censure alla irrilevanza delle operazioni relative all'immobile di viale dell'*** ***** (motivo E4)**

Il motivo E4) richiama il decreto del Tribunale di X(pag. 82) nella parte in cui aveva rigettato la domanda della Banca ***** in relazione ai contratti di mutuo e di apertura di credito stipulati in favore dei fratelli ***** garantiti da ipoteca sugli immobili dei quali con il decreto si è disposta la confisca, evidenziando che: "(...) *le banche hanno attribuito ai ***** una solidità patrimoniale e finanziaria, che prescinde completamente dalla redditualità dello stesso, e si fonda sulla disponibilità di risorse economiche e finanziarie latenti, occulte, indirette. Dunque su un patrimonio sproporzionato e pericoloso. A concludere diversamente si arriverebbe al paradosso per cui le risorse diventano legittime solo in ragione del filtro attuato dall'intermediario bancario o finanziario, laddove il legislatore ha inteso proprio sanzionare la malafede di chi eroga le risorse in favore di pregiudicati che hanno bisogno del prestito bancario solo per schermare la provenienza delle risorse*".

La Corte di appello (pag. 73) nel concludere in merito alle operazioni relative all'immobile di viale dell'***** ***** (risalenti all'anno 2006) omette di confrontarsi con le argomentazioni del Tribunale, pur essendo decisive ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità sociale e di quello di sproporzione patrimoniale.

Il motivo E4) è quindi fondato.

3.5. Le censure alla revoca della confisca delle quote della società *** s.r.l. e del relativo patrimonio immobiliare - lettera d) del dispositivo (motivo E5)**

Per quanto riguarda la revoca della confisca delle quote della società ***** s.r.l. e del relativo patrimonio immobiliare, ritenuti dal Tribunale nella disponibilità di ***** ***** attraverso il prestanome ***** e la sorella di questi, ***** ***** , a sua volta prestanome del ***** , la Corte di appello, dopo aver ripercorso le vicende societarie, a pag. 68/69, esclude che ***** possa ritenersi prestanome di ***** per le seguenti ragioni:

- a) le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale circa la sproporzione fra i redditi dichiarati e gli ingenti investimenti di ***** non appaiono condivisibili perché ***** non è destinatario della proposta di misura di prevenzione patrimoniale, bensì terzo. Quindi, per valutare la sua posizione di terzo non valgono i criteri che interessano il proposto, quale appunto la

sproporzione fra introiti legali e disponibilità manifestate, mentre servono elementi obiettivi per ritenere la sua presunta interposizione rispetto a *****;

- b) per larga parte del periodo di pretesa attività di ***** quale prestanome di ***** manca, per le ragioni esposte in precedenza, la raggiunta dimostrazione della pericolosità di costui, collocandosi nella seconda delle tre scansioni temporali individuate, quella in cui la pericolosità non appare essersi manifestata;
- c) l'accertamento peritale "ha escluso in modo esplicito l'esistenza di elementi di fatto a sostegno di tale interposizione fittizia, e quindi la riconducibilità a ***** della ***** e del relativo patrimonio. Sul punto va osservato che non solo per il periodo in questione non è emerso alcun elemento di fatto che riconduca a condotte illecite anche solo ipotizzabili - al di là della contestazione di esse in un giudizio penale -, ma che la stessa relazione dei ctp del PG., pur avendo rilevato una serie di anomalie nelle cessioni e nelle acquisizioni di quote e di immobili, non è giunta a dimostrare che R. ***** si sia prestato a ricevere risorse patrimoniali e/o finanziarie da E. ***** di sicura o probabile provenienza illecita".

Orbene, se è vero che quanto affermato sub a) non è corretto, in quanto le disponibilità economiche dell'intestatario formale costituiscono un parametro (non neutro, ma) da valutare ai fini dell'interposizione e quale indice della provenienza illecita delle risorse, e che la collocazione temporale delle operazioni nel secondo periodo evidenziata sub b) è superata dalle considerazioni espresse circa la necessità di nuova verifica della durata del periodo di pericolosità sociale, il motivo deve ritenersi inammissibile, in quanto il ricorrente non si confronta con il dato decisivo della valorizzazione, al citato punto c), degli esiti dell'accertamento peritale disposto in appello e della correlata relazione dei CT del PG., limitandosi ad evidenziare l'omesso confronto con quanto aveva sul punto rilevato il Tribunale.

Riguardo, poi, alla censura relativa alla omessa motivazione in relazione alla posizione di ***** *****, deve rilevarsi che la Corte considera i due fratelli come un unico polo di interessi avendo esaminato sempre congiuntamente le loro difese e che il ricorso omette di confrontarsi con tale impostazione.

3.6. Le censure alla revoca della confisca delle quote società *** s.r.l., dell'intero patrimonio aziendale e del relativo conto corrente - lettera e) del dispositivo (motivo E6)** Il motivo E6) è fondato. La revoca della confisca delle quote rappresentanti il 100% del capitale della società della società ***** s.r.l., dell'intero patrimonio aziendale e del relativo conto corrente, è stata disposta dalla Corte di appello (pag. 75) perché: "*a. gran parte dell'attività di ***** s.r.l. si è svolta nel secondo dei*

*periodi rilevanti ai fini della pericolosità di E. *****; b. le anomalie nella gestione del bilancio segnalate dai ctp del PG non sono assurde - in linea con le considerazioni svolte per le altre società - a illeciti penalmente rilevanti; c. è arduo parlare di attività di occultamento di profitti illeciti da parte della s.r.l. in questione, se i ***** vi compaiono in prima persona, i figli quasi dall'inizio, il padre nella fase conclusiva”.*

Per quanto riguarda le considerazioni sub b) e c), la decisione è eccentrica rispetto a quella riformata, in quanto – come giustamente rileva il ricorrente “*il Tribunale non aveva disposto la confisca per aver considerato la ***** come strumento diretto di occultamento di profitti illeciti, né di interposizione fittizia (almeno dal momento in cui il ***** ha assunto anche di fatto il ruolo che già esercitava quando la società era di proprietà apparente dei figli) ma perché essa fu oggetto di acquisto da parte di soggetto a pericolosità qualificata e privo di redditi, in assenza di prova di provenienza lecita delle risorse originarie”.*

Il dato della incapacità reddituale in fase di acquisto della società è stato ignorato dalla Corte di appello, benché decisivo.

Ne consegue che la collocazione temporale nel secondo periodo (le vicende della società partono dal 2002, v. pag. 74 del decreto) valorizzata al punto a) non rileva e che anche la confisca in esame deve essere riesaminata nel contesto della rivalutazione del periodo di durata della pericolosità sociale del *****.

3.7. La revoca della confisca delle quote della società ** e del relativo patrimonio immobiliare - lettera h) del dispositivo. L'interferenza del ***** nei contrasti tra i fratelli ***** soci della società ***** s.r.l. (motivo E7)***

Per quanto riguarda la revoca della confisca delle quote della società ***** (costituita nel 1985) e del relativo patrimonio immobiliare, ritenuta dal Tribunale nella disponibilità di ***** ***** attraverso il prestanome ***** ***** , subentrato come titolare dell'intero capitale e come amministratore nel maggio 2013 (quindi in un periodo per il quale è stata ritenuta la pericolosità generica del *****), la Corte di appello (pagg. 78-80) rileva che i collegamenti della società con la famiglia ***** sono consistiti nel fatto che ***** ***** aveva ricoperto la carica di amministratore unico per due mesi (8 marzo 2013 – 21 maggio 2013) e che nell'interrogatorio del 19 dicembre 2013 ***** ***** riferiva che ***** ed ***** (titolari in precedenza delle quote) gli erano stati presentati da ***** ***** .

Conclude però che “*anche per la ***** valgono le conclusioni cui questa Corte è pervenuta per le altre società: per un verso è stata costituita in un momento in cui non sussistono elementi di fatto a*

*sostegno della pericolosità di E. ******, per altro verso mancano dati oggettivi, al di là della temporanea e breve presenza di ***** quale amministratore, per ritenere che tale società sia stata lo strumento di interposizione per l'occultamento di beni riferibili a E. *******.

Il motivo E7 richiama le valutazioni del Tribunale circa la intestazione fittizia del capitale della società al ***** e della disponibilità della società in capo alla famiglia ******, evidenziando come la Corte di appello abbia completamente omesso di confrontarsi con esse.

Censura fondata, specie con riferimento alla incapacità patrimoniale del ***** ed alle dichiarazioni rese dall'avv. ***** in data 14.4.2014 e da ***** ***** ***** il 23.4.2014 circa la posizione solo formale del ***** nelle due società, riconducibili al proposto, che aveva diretto l'intera operazione, dati aventi carattere decisivo ed assenti nelle valutazioni del giudice "a quo". Il motivo svolge ulteriori censure circa la vicenda della società ***** s.r.l..

Viene dedotta la carenza assoluta di motivazione sull'interferenza del ***** nei contrasti tra i fratelli ******, soci della società ***** s.r.l., e le pressioni sull'avv. ****** (vicenda esaminata dalla Corte di appello a pag. 78) per dedurre che è stata omessa la "valutazione della condotta del ****** che, in periodo di pericolosità non qualificata, fa uso del proprio nome per condizionare il legale della controparte" (la vicenda risale al 2009).

In tal modo è sostanzialmente riproposta la questione già posta al punto C5 del motivo C (pagg. 2122) in cui, come già rilevato, si evidenzia "il significato davvero inequivoco della spendita del nome per indurre l'avvocato ***** a recedere dalla propria posizione".

La censura è inammissibile in quanto rivolta all'adeguatezza e coerenza logica dell'iter giustificativo della decisione che sul punto non è assente o meramente apparente, ma affronta *funditus* il tema delle presunte pressioni sull'avvocato ***** a pag. 83.

Non deve poi ritenersi oggetto di censura la revoca della confisca delle quote societarie della ***** s.r.l., pari al 50% del capitale sociale, intestate a ***** ***** ***** e della corrispondente quota del patrimonio aziendale, disposta dalla Corte di appello (pag. 78) in quanto la ricostruzione della vicenda non "autorizza ... a dare per provato che la ***** s.r.l. abbia costituito lo schermo per il reimpiego di risorse di provenienza illecita da parte di E. ******, pur se il tempo rilevante ai fini della pericolosità si colloca fra il secondo e il terzo fra quelli presi in considerazione", non essendo tale capo specificamente censurato da ricorrente.

3.8. Le censure alla ritenuta liceità del ricavato della vendita di immobili posseduti dalla società *** s.r.l. (motivo G e motivo D, seconda parte)**

Occorre preliminarmente esaminare le censure di cui al **motivo G**, con il quale si deduce la violazione del diritto al contraddittorio per la parte pubblica per avere la Corte di appello, all'udienza del 13 aprile 2017, pur essendo scaduto il termine finale (10 aprile 2017) per il deposito delle consulenze di parte, in accoglimento della richiesta del difensore di ***** e su opposizione del Procuratore generale, concesso un nuovo termine per il deposito della consulenza di parte fino al 21 aprile 2017, in modo da consentire alla parte di produrre documentazione poi utilizzata dal giudice "a quo" per decidere sulla vicenda in esame.

Il motivo è manifestamente infondato.

In tema di procedimento di prevenzione, il termine di cui agli artt. 127, comma secondo, cod. proc. pen. e 7, comma terzo, D.Lgs. n. 159 del 2011 relativo al deposito di atti deve ritenersi ordinatorio, non risultando, quindi, precluso alle parti procedere, oltre tale scadenza, al deposito di atti integrativi, memorie o documenti, sempre che venga rispettato il diritto della parte controinteressata al contraddittorio (Sez. 6, n. 44408/2013, Rv. 257747, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione della Corte di appello che aveva acquisito in udienza una relazione redatta dalla Questura).

Tale principio ha carattere generale e vale quindi anche con riferimento alle produzioni delle parti nel caso di perizia disposta nell'ambito del procedimento di prevenzione.

Nella specie il contraddittorio è stato assicurato sia in sede di concessione del termine (tanto che il P.G. ha potuto opporsi), sia in sede di discussione finale sulla perizia (il provvedimento del 13 aprile 2017 recita: *"il contraddittorio su eventuali acquisizioni documentali e sulla loro valutazione da parte dei consulenti verrà garantito al momento dell'esame dei periti, sede del confronto tecnico tra le diverse posizioni"*).

Precisato che tutto il materiale documentale prodotto è utilizzabile ai fini della decisione, va esaminato il **motivo D, seconda parte** con il quale si deduce che il ricavo della vendita degli immobili posseduti dalla società ***** s.r.l., riconducibile al *****, è stato considerato come indicativo della provenienza lecita delle risorse utilizzate durante il periodo intermedio (di assenza di pericolosità) e comunque della insussistenza di sproporzione nel reddito, nonostante la società sia citata in altra parte dello stesso decreto, ed in particolare, in quello del Tribunale, come società di intestazione fittizia di beni provenienti da Cosa Nostra, per il tramite dell'uomo di fiducia di Calò, *****.

In effetti nel decreto di prime cure, non emendato sul punto da quello della Corte di Appello ed anzi richiamato a pag. 4, si afferma che dalla sentenza della Corte di assise di Xdel 16 aprile 1988 risultava che la società ***** s.p.a. materialmente riconducibile a Calò, aveva realizzato - nel

periodo compreso tra il 1977 e il 1979 - 56 mini appartamenti a Y, in Sardegna e, con atto del 30 aprile 1981, ne aveva ceduti 19 alla ***** s.r.l. dei *****, senza alcuna chiarezza circa le modalità di trasferimento.

La Corte di appello (punto 11.3, pag. 90) si limita a considerare quale fonte lecita di reddito la rivendita di alcuni degli immobili senza esaminare la fase genetica dell'acquisto e senza risolvere la questione della illiceità delle risorse utilizzate per farvi fronte che, qualora dimostrata, si sarebbe trasferita sulla somma ottenuta dalla vendita, escludendone la computabilità in sede di valutazione della sproporzione reddituale.

4. Le censure di carattere generale ai calcoli sulla sproporzione reddituale (motivo F)

Con il motivo il **motivo F** si deduce che la Corte di appello a pag. 87 ha errato nella lettura dei dati riportati dai periti omettendo per l'effetto di considerare un ulteriore milione di Euro di differenza tra le entrate e le uscite della famiglia *****.

Il P.G. ricorrente ha correttamente rilevato:

che le conclusioni sintetiche dei periti, citate dal decreto, recano l'inciso "*al netto dei consumi ISTAT*";

che tale voce ha una valenza contabile autonoma, come risulta chiaramente dalla pagina precedente dell'elaborato (pag. 436) ove la tabella n. 2 ultima riga riassume i totali nel modo seguente: totale entrate € 9.164.920, totale uscite € 10.612.262, spesa ISTAT € - 960.081 (valore negativo) = sperequazione € 2.407.423 (valore negativo);

che in definitiva il decreto ha omissis di considerare, ai fini della proporzione reddituale nel complessivo periodo di riferimento, della "attualizzazione" delle spese conteggiata con parametri ufficiali (indici Istat di spesa familiare).

Trattasi di dato decisivo ai fini della motivazione della sperequazione tra entrate ed uscite nel complessivo periodo di riferimento.

Ricorsi di ***, *****, ***** e *****.**

I ricorsi riguardano la confisca dell'immobile, con annessa attività commerciale di albergo e ristorante, denominato Hotel *****, sito a F(FR), e delle quote, del capitale sociale e del patrimonio della s.r.l. *****, disposta dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello, in quanto le vicende sono state collocate nel periodo temporale 2009-2012 in cui è stata ritenuta la

pericolosità sociale (ancorché non qualificata) di ***** ***** ed i beni sono stati ritenuti nella sua disponibilità.

Esaminando congiuntamente i ricorsi, si rileva che il giudice del merito ha dato conto, con motivazione adeguata e non apparente, degli elementi in base ai quali ha ritenuto i beni nella disponibilità del *****, valorizzando, senza specifica censura, la motivazione della sentenza del Gup di Xdel 28 marzo 2013, ai fg. 13 e seguenti nella parte in cui, pur avendo ritenuto non raggiunta la prova del dolo specifico del delitto di riciclaggio contestato a **** e *****, stante il dubbio sulla conoscenza della provenienza illecita della provvista fornita da *****, ha evidenziato una serie di atti di cessione e di acquisto privi di trasferimento effettivo di denaro.

D'altra parte i ricorrenti non evidenziano alcuna specifica indicazione nel giudizio di merito di risorse economiche da loro provenienti ed idonee a sostenere l'investimento.

Le richieste istruttorie sono state respinte con motivazione non apparente ed il loro mancato svolgimento viene inammissibilmente invocato in questa sede, mentre l'utilizzo delle relazioni dei consulenti del P.G. si è limitato all'analisi ragionata dei dati di natura finanziaria in essi contenuti, senza alcuna acritico ed immotivato recepimento delle relative valutazioni.

P.Q.M.

chiede alla Corte di Cassazione riunita in camera di consiglio disporsi l'annullamento con rinvio limitatamente alla revoca della confisca dei beni indicati alle lettere a), b), c), e), h) ed n) del dispositivo del provvedimento impugnato e meglio descritti in motivazione, dichiarando nel resto inammissibili i ricorsi, con le pronunce consequenziali.

X15/1/2018

il sostituto Procuratore generale
Pasquale Fimiani